



COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 21/06/2021

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021.

L'anno 21/06/2021, addì ventuno del mese di giugno alle ore 10:00, nella SALA CONSILIARE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE FABRIZIO VARRIALE il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Dott Giorgio Giorgetti.

Intervengono i Signori:

N°	Nome	Funzione	Presenza
1	VITA FRANCO	SINDACO	PRESENTE
2	ARCANGELI ANNALISA	CONSIGLIERE	PRESENTE
3	CIAVATTA CLAUDIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
4	FRANCIONI FABIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5	VARRIALE FABRIZIO	PRESIDENTE	PRESENTE
6	DE FAZIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7	PERUGINI GIULIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8	DE PAOLIS FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9	PAOLETTI PAOLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	PIETRO SOLDATELLI	CONSIGLIERE	PRESENTE
11	BACCHIOCCHI FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
12	POLICI NICOLA ALBERTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
13	FEDERICI ALESSIA	CONSIGLIERE	ASSENTE

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2021.

Il Sindaco F. Vita illustra il punto all'ordine del giorno quindi passa la parola al Responsabile settore Tributi, dott.ssa M. L. Torri, presente in aula che spiega tecnicamente il piano oggetto di discussione.

Il cons.re com.le P. Soldatelli interviene rilevando come il piano Tari del Comune di Nepi sia in controtendenza infatti i costi sono aumentati; per tali ragioni annuncia il voto contrario della minoranza sulla proposta in discussione.

Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il Presidente pone a votazione il punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto

previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Nepi, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il gestore del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Nepi con nota di prot. com. le num. 4182/2021 ha trasmesso il PEF grezzo, la relazione accompagnatoria e la dichiarazione di veridicità;
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad **€ 1.659.264,16**;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che il Responsabile del Settore V° ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR evidenziando che il calcolo della componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV pari ad € 424.648,00 e la componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF € 353.453,00 trasmesso dalla soc. tà TEKNEKO srl – gestore del servizio di raccolta rifiuti con nota di prot. num. 4182/2021 è errato e ne viene data spiegazione a pag. 21 della Relazione Tecnica dell’Ente (All. 5).

Richiamate le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è²:

affidato alla società TEKNEKO srl, Via Edison, 27 – 67051 Avezzano (AQ) pec: info@pec.tekneko.com in forza di contratto Rep. n. 5528 in data dell’11/06/2019 – CIG: 7636905D5C – durata del contratto: 5 anni;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#)

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 1.659.264,16;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 e conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29.12.2020 avente ad oggetto: *“Approvazione e presa d'atto della validazione esterna del Piano Economico finanziario Tari relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della Deliberazione ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – n. 443/2019 R/ rif. del 31/10/2019 e ss.mm. ii.”.*

Vista l'allegata validazione esterna del Piano Economico Finanziario Tari 2021, acquisita al prot. num. 15422 del 18.06.2021;

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile del settore V° e contabile del Settore III°, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ivi allegati;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 3 (P. Soldatelli, F. Bacchiocchi, N.A. Polici), resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare e di prendere atto della validazione esterna effettuata dall'organo di terzietà rispetto al Consiglio Comunale del Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR nelle risultanze di cui all'All. n. 4 al presente atto deliberativo, e i relativi allegati:

- PEF TEKNEKO (gestore) 2020 (All. 1) ;
- Relazione accompagnatoria TEKNEKO (All. 2);
- Dichiarazione di veridicità TEKNEKO (All. 3);
- PEF TARI anno 2021 (All. 4);
- Relazione tecnica dell'Ente (All. 5);
- Validazione PEF 2021 (All. 6).

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

3) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Infine, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del *Piano Economico Finanziario TARI* relativo all'anno 2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 3 (P. Soldatelli, F. Bacchiocchi, N.A. Polici), resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FABRIZIO VARRIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Giorgio Giorgetti

(atto sottoscritto digitalmente)